



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)
SETTORE UOC 1 AFFARI GENERALI

AVVISO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

(ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E SS.MM.II.)

ANNO 2021

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e ss.mm.ii. ha introdotto la concessione, da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell'INPS, di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli con età inferiore a 18 anni.

Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. La domanda può essere presentata al comune di residenza da uno dei genitori.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Bagnara Calabria con almeno 3 figli minori o adottivi o in affidamento preadottivo;
2. essere:
 - cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - cittadino di Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo in corso di validità;
 - cittadino familiare di cittadino italiano, dell'Unione Europea o di cittadino soggiornante di lungo periodo, non avente la cittadinanza di uno Stato Membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 13 legge n. 97 del 6 agosto 2013);
 - cittadino straniero titolare di Permesso di Soggiorno con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o un suo familiare o superstite (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251)

- cittadino di Paesi terzi ammesso in Italia a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'UE o nazionale, al quale è consentito lavorare e che è in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento CE n. 1030/2002 (art. 12 comma 1 della Direttiva 2011/98/UE)
 - cittadino di Paesi terzi ammesso in Italia a fini lavorativi a norma del diritto dell'UE o nazionale (art. 12 comma 1 della Direttiva 2011/98/UE)
3. avere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.788,99 (Comunicato PCM della GUn. 40 del 18/02/2020).

Oltre ai predetti requisiti è necessario che i figli minori siano iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente (Stato di Famiglia) e che vi rimangano per tutto il periodo di concessione dell'assegno.

Il richiedente deve presentare la domanda utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Comune di Bagnara Calabria e scaricabile dal sito istituzionale www.comunebagnara.it o prelevabile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La domanda, contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti, compilata, in ogni sua parte, sottoscritta e con allegata copia dei documenti indicati, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunebagnara.it **entro il termine perentorio del 31 gennaio 2022**

Il beneficio avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l'evento si è verificato nel corso dell'anno.

Il beneficio cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito economico dell'ISEE oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (luglio/gennaio). La domanda si presenta una sola volta durante l'anno.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Per l'anno 2021 l'importo, se spettante nella misura intera, è pari ad euro **145,14 mensili (per 13 mensilità euro 1.886,82)**.

In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale intestato al richiedente oppure con assegno.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, il beneficio sarà revocato e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali Lunedì- Mercoledì-Venerdì dalle 10,00 alle 13,00

Dalla Sede Municipale li 23/06/2021



Il Responsabile UOC1
Affari Generali e Demografici
Dott. Vincenzo Calabrò

